

REGOLAMENTO APPLICATIVO DI MUTUA ARTIERI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di Mutua Artieri, Società di Mutuo Soccorso, avente lo scopo di fornire forme integrative di assistenza sanitaria a tutti i propri associati.

Art. 2

Soci

Possono diventare soci di Mutua Artieri tutti i soggetti indicati all'art. 4 dello Statuto di Mutua Artieri.

Art. 3

Adesione

I soci sono tenuti al versamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione come stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'aderente, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, che verranno adeguatamente pubblicizzate. Copia di Statuto e Regolamento verrà consegnata, dietro richiesta presso la sede sociale, a tutti gli aderenti all'atto dell'adesione.

Art. 4

Cessazione dell'adesione

L'adesione a Mutua Artieri viene meno nei seguenti casi:

- recesso da parte del socio, da comunicare, in forma scritta mediante raccomandata o posta elettronica certificata;
- esclusione, deliberata su valutazione insindacabile dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di gravi inadempimenti alle norme di Statuto, del presente Regolamento e delle direttive assunte, tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L'esclusione va comunicata all'interessato per iscritto.

Il venir meno dell'adesione non produce effetti sulle prestazioni maturate e comporta, salvo il caso di cui al primo alinea del comma precedente, la riduzione

proporzionale dei contributi dell'anno in corso, considerando mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Tale riduzione non si applica nel caso che, nel frattempo, sia sorto diritto all'erogazione della prestazione.

Art. 5

Beneficiari della prestazione

Sono beneficiari delle prestazioni i soci.

Ai fini della fruizione dei benefici, il socio dovrà comunicare a Mutua Artieri, i propri dati (Codice fiscale, data di nascita, ecc.) e il socio ordinario convenzionato i dati dei propri soci ai quali sono estese le forme di assistenza mediata.

Art. 6

Gestione degli eventi sanitari

Le domande di rimborso di spese sanitarie sostenute dall'avente diritto saranno presentate su apposito modulo entro 60 giorni dall'evento e corredate dalla documentazione medica necessaria a giustificare la richiesta.

Mutua Artieri provvederà a rimborsare le spese sostenute agli aventi diritto, nei limiti fissati nei singoli piani sanitari, di tempo in tempo stipulati, entro 60 giorni dalla presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati, come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

Art. 7

Gestione eventi sanitari soggetti ad assicurazione

In caso di coperture sanitarie, derivanti dalla stipula di polizze assicurative, le denunce degli eventi sanitari dovranno essere presentate alla Compagnia di Assicurazione, attraverso Mutua Artieri.

Detta Compagnia provvederà ai rimborsi delle richieste nei termini fissati dalle polizze, che non potranno essere ordinariamente superiori ai 180 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture e notule debitamente quietanzate, dandone semestralmente comunicazione, anche

cumulativa, a Mutua Artieri per ciascuna tipologia di prestazione, ferme in ogni caso le diverse cautele per i soci dei soci ordinari convenzionati per come statuite negli appositi accordi tra la Società e socio ordinario convenzionato.

Art. 8

Versamenti dei contributi

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità disposte da Mutua Artieri.

Trascorso il termine utile per il versamento, previa apposita diffida ad adempiere, l'inadempiente dovrà corrispondere anche gli interessi di mora, eventualmente determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Mutua Artieri.

A seguito della diffida il socio che non esegue il pagamento della quota associativa potrà essere espulso dalla Mutua con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Limitazione di responsabilità

Qualora Mutua Artieri, a garanzia della propria gestione, intenda avvalersi di apposita copertura assicurativa, la responsabilità di Mutua Artieri stessa è limitata all'obbligo di promuovere avverso la Compagnia, eventualmente inadempiente, ogni azione a tutela dei diritti dei soci, quali previsti dal presente regolamento.

Mutua Artieri risponde unicamente con il patrimonio della Società per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei soci. Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.

Art. 10

Partecipazione agli Organi sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi.

I compensi del Collegio Sindacale di Mutua Artieri sono fissati dall'assemblea.

Art. 11

Disciplina per lo svolgimento dell'Assemblea

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinata da apposito regolamento.